ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 ottobre 1997 *

Nel procedimento C-140/96 P,

Konstantinos Dimitriadis, ex dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avv. Markos Papazissis, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ricorrente, 4 A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 28 febbraio 1996 nella causa T-294/94, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. PI pag. I-A-51 e pag. II-151),

procedimento in cui l'altra parte è:

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean-Marie Stenier, amministratore principale presso il servizio giuridico, Christos Komninos e Paolo Giusta, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

* Lingua processuale: il greco.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. F. Mancini (relatore) e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1996 il signor Dimitriadis ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 1996, causa T-294/94, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. PI pag. I-A-51 e pag. II-151; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso mirante all'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») 8 marzo 1994, n. 8543, recante rigetto della sua domanda di assistenza datata 26 novembre 1993, nonché alla concessione di un risarcimento per il danno non patrimoniale assertivamente sofferto.

2 In merito ai fatti all'origine del contenzioso tra il signor Dimitriadis e la Corte dei conti, il Tribunale ha accertato quanto segue:

«1. All'epoca dei fatti, il ricorrente era dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, assegnato al servizio linguistico, in qualità di traduttore di lingua greca.

2. Il 24 novembre 1993 il signor K., capo della sezione linguistica greca e superiore gerarchico del ricorrente, deponeva nell'ufficio del ricorrente e all'attenzione dello

stesso un testo da tradurre per il 9 dicembre seguente. Il 25 novembre 1993 il signor K. e il ricorrente discutevano, nell'ufficio del ricorrente, sulla traduzione di tale testo. Il ricorrente affermava che non avrebbe avuto tempo per tradurre il documento nel termine indicato, in quanto doveva prendere tre giorni di ferie nel frattempo, doveva dedicare del tempo a talune incombenze domestiche e aveva problemi di salute (vertigini); egli suggeriva di assegnare il lavoro ad un'altra persona del servizio.

3. La discussione si surriscaldava. In tale frangente, il signor K. pronunciava, all'indirizzo del ricorrente, le parole "vlakas" (termine greco) e "assichtir" (termine turco), che il ricorrente giudicava offensive (a suo dire, questi termini significherebbero rispettivamente "idiota" e "va a farti f...").

4. Il 26 novembre 1993 il ricorrente presentava, da una lato, una denuncia presso la procura generale di Lussemburgo e, dall'altro, una domanda di assistenza ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

5. Poiché determinate formalità non erano state rispettate in sede di presentazione della sua istanza, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN"), con nota datata 8 dicembre 1993, invitava il ricorrente a proporre una nuova domanda.

6. Il 9 dicembre 1993 il ricorrente depositava un'istanza, in forza dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, affinché venisse avviata un'inchiesta amministrativa e venissero inflitte sanzioni disciplinari a carico del signor K.

7. Il 14 gennaio 1994 l'APN, ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto, incaricava il signor F., capo del servizio linguistico, di condurre un'inchiesta, al fine di accertare i fatti riferiti dal ricorrente nella sua domanda di assistenza.

8. Durante la detta inchiesta, il 19 gennaio 1994 venivano ascoltati, nell'ordine, il ricorrente, il signor K. e quattro membri del servizio linguistico citati come testimoni del ricorrente. Un ultimo testimone veniva ascoltato il 27 gennaio 1994.

9. Ritenendo che fossero emersi indizi di una responsabilità congiunta del ricorrente e del signor K., l'APN decideva di sentire, l'uno dopo l'altro, questi due dipendenti nel contesto dell'art. 87, primo comma, dello Statuto, relativo al regime disciplinare. Tale procedimento verteva, per quanto concerne il ricorrente, su tre presunti casi di mancata accettazione di un lavoro, tra cui quello oggetto dell'incidente del 25 novembre 1993, e, per quanto concerne il signor K., sull'incidente del 25 novembre 1993. Le audizioni si svolgevano il 28 gennaio 1994. Altri due membri della sezione linguistica greca venivano ascoltati in qualità di testimoni il 31 gennaio 1994.

10. Il 31 gennaio 1994 il ricorrente abbandonava il suo posto di traduttore presso la Corte dei conti per assumere le funzioni di giurista linguista presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

11. Al termine di questa inchiesta l'APN della convenuta decideva, con lettera dell'8 marzo 1994, n. 8543, indirizzata al ricorrente, di respingere la domanda di assistenza di quest'ultimo. Essa basava tale decisione sul fatto che esistevano "indizi di responsabilità congiunta" e sul contesto generale della questione. In particolare l'APN aveva tenuto in considerazione le seguenti circostanze: il signor K. non aveva mai negato di aver pronunciato i termini di cui trattasi, questi erano stati pronunciati in occasione di un alterco e, il 19 gennaio 1994, il signor K., nel corso della sua audizione, aveva proposto di presentare le sue scuse. L'APN concludeva pertanto che fosse nell'interesse del servizio non adottare provvedimenti più severi nei confronti del signor K.

12. Con lettera datata 8 marzo 1994, n. 8544, indirizzata al ricorrente, l'APN decideva parimenti di chiudere il procedimento disciplinare avviato a suo carico, senza imporre provvedimenti disciplinari. Essa riteneva infatti che due dei tre casi di mancata accettazione di un lavoro non fossero dimostrati e che il terzo (che aveva

portato all'incidente del 25 novembre 1993) non fosse tale da giustificare l'adozione di una sanzione disciplinare, benché le ragioni richiamate dal ricorrente non fossero apparse convincenti.

13. Infine, con lettera datata 9 marzo 1994, indirizzata al signor K., l'APN decideva di interrompere il procedimento disciplinare avviato a suo carico, senza infliggere sanzioni disciplinari.

14. L'11 aprile 1994 il ricorrente presentava reclamo, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione dell'APN 8 marzo 1994, n. 8543. Egli chiedeva in tal sede l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la sua tutela ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e il versamento di 25 000 ECU a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale assertivamente sofferto a causa del comportamento dell'APN.

15. Tale reclamo formava oggetto di un rigetto esplicito da parte dell'APN con lettera datata 1° luglio 1994».

3 È in tali circostanze che, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 1994, il ricorrente ha proposto la sua domanda di annullamento, con la quale chiedeva che il Tribunale volesse:

1) annullare la decisione 8 marzo 1994, n. 8543, nonché la decisione 1° luglio 1994, n. 8912, recanti rigetto del reclamo;

2) condannare la convenuta a versargli un indennizzo per un importo pari a 25 000 ECU, a risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa delle decisioni e del comportamento dell'APN;

3) condannare la convenuta, in qualità di responsabile solidale, a versargli un importo pari a 100 000 BFR, in osservanza dell'art. 24, secondo comma, dello Statuto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale assertivamente sofferto a causa delle parole pronunciate contro di lui dal signor K.;

4) condannare la convenuta alle spese.

La sentenza impugnata

4 Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile e infondato.

5 Per quanto concerne il primo capo delle conclusioni del ricorrente, il Tribunale ha ricordato (punto 39 della sentenza impugnata) che l'istituzione, di fronte ad un incidente incompatibile con l'ordine e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta la necessaria energia e rispondere con la rapidità e la sollecitudine imposte dalle circostanze del caso di specie per accertare i fatti e per poter quindi trarre, con piena cognizione di causa, le opportune conclusioni (sentenza del Tribunale 21 aprile 1993, causa T-5/92, Tallarico/Parlamento, Racc. pag. II-477, punto 31). D'altro canto, l'istituzione può adottare sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente interessato solo quando l'inchiesta all'uopo disposta consenta di accertare con sicurezza la sussistenza di un comportamento di detto dipendente lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione di un altro dipendente (sentenza della Corte 9 novembre 1989, causa 55/88, Katsoufros/Corte di giustizia, Racc. pag. 3579, punto 16).

6 Esso ha poi constatato (punti 40 e 41), nel valutare se la Corte dei conti avesse ignorato il dovere di assistenza ex art. 24 dello Statuto, che nella fattispecie quest'ultima aveva:

— tempestivamente avviato un procedimento d'inchiesta pochi giorni dopo la domanda di assistenza del ricorrente;

— ascoltato le parti;

— ascoltato i testimoni di cui il ricorrente aveva chiesto l'audizione;

— avviato un procedimento disciplinare a carico di ciascuna parte;

— ascoltato di nuovo le parti nell'ambito di questi procedimenti;

— ascoltato di nuovo alcuni testimoni nell'ambito dei medesimi procedimenti.

7 Esso ha inoltre precisato (punto 42 della sentenza impugnata) che l'APN aveva ascoltato i quattro testimoni diretti del diverbio e che, dato che un'inchiesta condotta nell'ambito dell'art. 24, primo comma, dello Statuto ha, in particolare, lo scopo di accertare i fatti, non poteva essere addebitato all'APN il fatto di non aver sentito persone che non avevano assistito, né totalmente né parzialmente, all'incidente intervenuto tra i due dipendenti e della cui testimonianza nulla lasciava pensare che potesse contribuire utilmente all'accertamento dei fatti.

8 Quanto all'argomento relativo alle «pressioni e minacce» di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto, il Tribunale ha accertato (punto 43 della sentenza impugnata) che il contenuto degli interventi, il cui verificarsi non era posto in discussione, era oggetto di versioni contrastanti ad opera di ciascuna delle parti. Per di più, nulla permetteva di ritenere che l'adozione di provvedimenti istruttori al riguardo avrebbe consentito di fare più luce sul punto. Date le circostanze, il Tribunale ha respinto questo argomento.

9 Per quanto concerne i tempi d'intervento dell'APN, il Tribunale ha accertato (punto 46 della sentenza impugnata) che tra il diverbio e le decisioni finali adottate dall'APN erano trascorsi in tutto tre mesi e mezzo. Nell'intervallo, l'APN aveva

deciso di avviare un'inchiesta al fine di accertare i fatti e aveva condotto la detta inchiesta nonché due procedimenti disciplinari a carico di ciascun partecipante all'alterco.

10 Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto di non poter addebitare all'APN un intervento tardivo in violazione dell'art. 24, primo comma, dello Statuto.

11 Per quanto riguarda la questione se, al termine della sua indagine, l'APN avesse tratto, con cognizione di causa, le opportune conclusioni tenendo conto del margine discrezionale che le è riconosciuto (sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, causa T-59/92, Caronna/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 64), il Tribunale ha affermato (punti 48 e 49 della sentenza impugnata) che, se è vero che non era contestato che il signor K. avesse pronunciato i termini controversi, risultava tuttavia dagli atti che l'inchiesta non aveva consentito all'APN di determinare le rispettive responsabilità di ciascuna delle parti, come attestato dai processi verbali di escussione dei testimoni. Di conseguenza l'APN aveva potuto, a buon diritto e senza eccedere i limii del proprio potere discrezionale, respingere la domanda di assistenza presentata dal ricorrente e chiudere, senza infliggere sanzioni, il procedimento disciplinare da essa avviato nei confronti del signor K. proprio a seguito di tale alterco.

12 Il Tribunale ha per di più giudicato (punti 50-53 della sentenza impugnata) che gli argomenti dedotti dal ricorrente non erano tali da inficiare questa conclusione. In primo luogo, l'APN, nel contesto di un'inchiesta il cui oggetto era proprio l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, aveva legittimamente potuto esaminare censure precedenti addotte da una delle parti a sostegno delle sue osservazioni in merito all'incidente esaminato. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che non era necessario pronunciarsi sulle accuse di falso in atto pubblico, in quanto dalle decisioni impugnate non era assolutamente possibile ricavare che l'APN avesse tenuto conto dei documenti di cui trattasi. In terzo luogo, il Tribunale ha giudicato che l'APN aveva adottato la decisione impugnata a causa dell'impossibilità, evidenziatasi a conclusione della sua inchiesta, di stabilire con certezza i fatti e le responsabilità. Pertanto, è solo ad abundantiam che essa aveva sottolineato il comportamento poco conciliante del ricorrente.

13 In ultimo, per quanto attiene all'asserita mancata accettazione di un lavoro che, secondo l'APN, era stata all'origine dell'incidente, il Tribunale ha ricordato (punto 54 della sentenza impugnata) che esso era adito solo in merito a una domanda di annullamento della decisione n. 8543, relativa al rigetto della domanda di assistenza inoltrata dal ricorrente, e non della lettera n. 8544, relativa all'esame dell'asserita mancata accettazione di un lavoro. L'analisi del Tribunale verteva quindi su quest'ultimo punto solo perché, nella risposta dell'APN del 1° luglio 1994, recante rigetto del reclamo del ricorrente, si affermava che «il fatto (...) che l'incidente del 25 novembre 1993 sia cominciato quando Lei ha rifiutato, per ragioni assai opinabili, di effettuare una traduzione su richiesta del signor K., traduzione che Lei ha poi eseguito senza nessuna rimostranza su richiesta del signor F., può anche essere tenuto presente in questa sede quale ulteriore elemento di valutazione». A tale titolo il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che si evinceva dagli atti che il ricorrente non aveva accettato di svolgere un lavoro assegnatogli dal suo superiore gerarchico. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che, come rimarcato dall'APN, le spiegazioni fornite dal ricorrente non sembravano congrue e tali da giustificare un simile diniego. La spiegazione relativa alle incombenze domestiche del ricorrente (lavaggio e stiratura, secondo quanto da lui dichiarato in udienza) non poteva infatti essere giudicata legittima. Il Tribunale ha stimato opportuno respingere anche la scusante relativa ai giorni di ferie, dal momento che, a tale data, il ricorrente non ne aveva né chiesti né presi e per di più, aveva appena goduto di tre giorni di ferie nella settimana precedente il diverbio. Quanto alla spiegazione fondata sulle asserite vertigini, il Tribunale ha accertato che nessun certificato medico era stato prodotto dal ricorrente. Infine, in relazione alla proposta di quest'ultimo di assegnare la traduzione a un'altra persona del servizio, e di affidare a lui nel contempo una traduzione meno urgente, il Tribunale ha ritenuto che un carico di lavoro disuguale in un servizio, anche se poteva giustificare una richiesta di spiegazioni rivolta al superiore gerarchico, non poteva legittimare la mancata accettazione di un lavoro. Per di più, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva affermato in udienza che, durante i giorni precedenti l'alterco, egli non aveva «avuto niente da fare». Il Tribunale ha quindi formulato il giudizio (punti 57 e 58 della sentenza impugnata) che non si poteva contestare all'APN il fatto di aver violato l'art. 24, primo comma, dello Statuto e che la domanda di annullamento doveva essere respinta.

14 Per quanto concerne il secondo capo delle conclusioni del ricorrente, il Tribunale ha accertato (punto 61 della sentenza impugnata) che, poiché l'esame del primo capo delle conclusioni non aveva rivelato alcuna violazione dell'obbligo di assistenza gravante sulla Corte dei conti in forza dell'art. 24 dello Statuto, la domanda di risarcimento del preteso danno non patrimoniale subito dal ricorrente a seguito della decisione di rigetto della sua domanda di assistenza doveva essere respinta.

15 Per quanto concerne il terzo capo della domanda del ricorrente, il Tribunale ha precisato (punto 67 della sentenza impugnata) che, in osservanza dell'art. 113 del suo regolamento di procedura, «l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d'ufficio dal Tribunale». Di conseguenza, e senza che fosse necessario riflettere sul carattere nuovo dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte dei conti nella sua controreplica, il Tribunale ha ritenuto di poter valutare la ricevibilità della domanda del ricorrente.

16 Il Tribunale ha poi accertato (punto 69) che il ricorrente non aveva dimostrato che i mezzi di tutela giurisdizionale interni fossero stati esauriti. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva nemmeno addotto indizi tali da sollevare seri dubbi quanto al carattere efficace della tutela fornita dei rimedi giurisdizionali lussemburghesi. La circostanza che la persona oggetto della denuncia avesse cambiato domicilio senza dichiarare il suo nuovo indirizzo alle autorità competenti, anche se poteva rendere più difficile l'avvio del procedimento, non costituiva una giustificazione sufficiente al sorgere di dubbi del genere. Di conseguenza il Tribunale (punto 70 della sentenza impugnata) ha dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale assertivamente sofferto a causa delle parole pronunciate nei suoi confronti dal signor K., basata sull'art. 24, secondo comma, dello Statuto.

17 Infine, per quanto riguarda le spese, il Tribunale ha ricordato (punto 73 della sentenza impugnata) che, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del suo regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell'art. 88 di questo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, a norma dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del medesimo regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

18 Il Tribunale ha considerato, alla luce delle circostanze del caso di specie, in particolare della portata dell'incidente che aveva causato la controversia, dello svolgimento del procedimento e del comportamento del ricorrente, mentre l'APN non era stata in grado di accertare con sicurezza i fatti e le responsabilità, che occorresse fare applicazione dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura e condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese.

Conclusioni e motivi delle parti

19 Il signor Dimitriadis chiede, da un lato, che si ordini al cancelliere del Tribunale di allegare agli atti del giudizio d'impugnazione i verbali della fase orale dell'8 febbraio 1996, le difese degli avvocati delle parti e la trascrizione della deposizione del signor F. in qualità di testimone nella causa T-326/94, Dimitriadis/Corte dei conti (sentenza 15 maggio 1996, Racc. PI pag. I-A-217 e pag. II-613), nonché, dall'altro, l'annullamento totale o parziale della sentenza impugnata. Inoltre egli chiede che la Corte voglia pronunciarsi direttamente nel merito della controversia e che la Corte dei conti sia condannata alle spese sia del giudizio d'appello sia di quello di primo grado.

20 A sostegno del suo ricorso d'impugnazione, il ricorrente allega otto motivi fondati, nell'ordine, su:

— vizi procedurali nel giudizio innanzi al Tribunale;

— una violazione dell'art. 24 dello Statuto;

— un errore di diritto in sede di accertamento dei fatti;

— una violazione dei diritti della difesa;

— un errore nella determinazione delle responsabilità;

— violazioni del diritto comunitario e incompetenza del Tribunale;

— un errore di diritto in merito al rigetto della domanda di risarcimento di un danno non patrimoniale;

— un vizio di forma sostanziale.

21 La Corte dei conti chiede che il ricorso d'impugnazione sia dichiarato irricevibile o che sia respinto.

Giudizio della Corte sul ricorso

22 In via preliminare la Corte ritiene che non occorra disporre i provvedimenti istruttori richiesti dal signor Dimitriadis. Come essa stessa ha precisato nell'ordinanza 12 giugno 1997, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 10), tra le disposizioni che disciplinano l'organizzazione del Tribunale, nessuna prevede la redazione del resoconto integrale delle udienze. Quanto ai verbali della fase orale dell'8 febbraio 1996, la Corte ritiene che essi non sarebbero di nessun aiuto per la valutazione che le spetta formulare nell'ambito del presente ricorso.

23 Per quanto riguarda la fondatezza del detto ricorso, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata.

24 Inoltre, a norma dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e dev'essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

25 Con il primo motivo il ricorrente allega anzitutto che la valutazione del Tribunale sarebbe stata completamente differente se esso avesse tenuto in considerazione l'argomento di fatto riguardante l'inefficacia della tutela offerta dai rimedi giurisdizionali lussemburghesi. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato la testimonianza del signor F. innanzi al Tribunale nella citata causa T-362/94, in occasione della quale quest'ultimo aveva ammesso di aver detto al ricorrente che, se egli non avesse rinunciato alla sua domanda di assistenza, sarebbe stato trasferito alla Corte di giustizia con un cattivo rapporto informativo. Secondo il ricorrente, da questa testimonianza si ricava il carattere menzognero della dichiarazione allegata dalla convenuta alla sua controreplica. La convenuta avrebbe inoltre allegato agli atti una dichiarazione della signora S., moglie del signor K., secondo la quale essa non avrebbe telefonato alla moglie del ricorrente per porgerle le scuse e il Tribunale avrebbe accolto una dichiarazione della moglie del ricorrente che smentirebbe quella della signora S. Tuttavia, la sentenza impugnata non farebbe assolutamente riferimento a questi fatti. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha totalmente ignorato i fatti in grado di mettere in evidenza la mendacità delle dichiarazioni allegate agli atti dalla convenuta, di modo che egli dubita dell'imparzialità e dell'obiettività del Tribunale. Infine, l'istanza del legale del ricorrente mirante all'escussione del signor A., ex membro della Corte dei conti, non sarebbe stata presa in considerazione. Dato che l'analisi di questi argomenti avrebbe certamente portato il Tribunale a una decisione differente, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dev'essere totalmente o parzialmente annullata.

26 A tale proposito occorre ricordare che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v. ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 39).

27 In tale ambito, spetta alla Corte verificare se le prove accolte dal Tribunale siano state acquisite regolarmente e se i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova siano state rispettate (v. ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 40). Viceversa, dal dettato

stesso dell'art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale quest'ultimo dispone i mezzi istruttori ritenuti opportuni, risulta confermata, in linea di principio, la competenza del giudice di primo grado a valutare la rilevanza dei mezzi di prova dei quali gli si domanda l'assunzione.

28 Nella fattispecie il Tribunale ha giustamente ritenuto (punti 42 e 43 della sentenza impugnata) che la testimonianza di persone che non avevano assistito all'incidente tra i due dipendenti non potesse contribuire utilmente all'accertamento dei fatti e che l'adozione di misure istruttorie non fosse tale da chiarire i fatti in relazione alle pressioni e alle minacce di cui il signor Dimitriadis sarebbe stato oggetto. Per di più il motivo verte su questioni di fatto.

29 Poiché il primo motivo è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato, esso deve di conseguenza essere respinto.

30 Per quanto riguarda il secondo motivo, il ricorrente allega che la motivazione della sentenza del Tribunale è in radicale contrasto con la citata sentenza Katsoufros/Corte di giustizia. I presupposti stabiliti dalla Corte in quella sede — esistenza di un comportamento lesivo della dignità e della reputazione di un altro dipendente nonché prova certa del detto comportamento — sarebbero stati soddisfatti nella fattispecie. Di conseguenza, il ricorrente ritiene che la convenuta fosse legalmente obbligata ad adottare le misure idonee nei confronti del signor K. al fine di tutelare il ricorrente contro nuove offese. Inoltre egli sostiene che la determinazione delle rispettive responsabilità di ciascuna parte nel diverbio e l'esistenza di dubbi a tale proposito non sono collegate con l'oggetto del suo reclamo e non si può quindi ritenere che esse giustifichino il divieto dell'APN di adottare i provvedimenti idonei relativamente alle offese proferite nei suoi confronti dal suo superiore gerarchico. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha rispettato i confini dell'oggetto del contendere, ossia l'adozione di misure di assistenza e non la determinazione delle rispettive responsabilità di ciascuna parte.

31 A tale proposito occorre ricordare che, nel punto 16 della citata sentenza Katsoufros/Corte di giustizia, la Corte ha precisato che l'amministrazione, pur essendo tenuta, conformemente alla giurisprudenza della Corte, ad intervenire di fronte ad un incidente incompatibile con l'ordine e la serenità del servizio con tutta la necessaria energia per accertare i fatti e per poter quindi trarre, con cognizione di causa, le opportune conclusioni, può tuttavia adottare sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente interessato solo quando l'inchiesta all'uopo disposta consenta di accertare con sicurezza la sussistenza di un comportamento di detto dipendente lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione di un altro dipendente.

32 Orbene, anche se va rilevato che l'uso dei termini di cui trattasi era del tutto inaccettabile, ciò non toglie comunque che, secondo quanto constatato dal Tribunale al punto 11 della sentenza impugnata, il signor K. aveva proposto di presentare le sue scuse al ricorrente. Inoltre, poiché l'inchiesta non ha consentito all'APN di determinare le rispettive responsabilità di ciascuna parte, l'APN, come precisato dal Tribunale nel punto 49 della sentenza impugnata, ha giustamente e senza violare i limiti del suo potere discrezionale respinto la domanda di assistenza inoltrata dal ricorrente e chiuso, senza infliggere sanzioni, il procedimento disciplinare promosso a carico del signor K. proprio a causa del detto diverbio.

33 Occorre quindi respingere il secondo motivo d'impugnazione in quanto manifestamente infondato.

34 Riguardo al terzo motivo, il ricorrente ritiene che, nel punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia commesso errori di diritto in quanto esso avrebbe dovuto decidere se gli interventi di cui era stato oggetto il ricorrente da parte del signor F. e del segretario generale della convenuta costituissero veramente minacce, e non accontentarsi invece di constatare che tali interventi non erano messi in dubbio, ma che gli interessati gli avevano fornito versioni contrastanti. Egli ritiene che, dopo la deposizione del signor F. nella citata causa T-326/94, non ci fosse più dubbio alcuno quanto all'esistenza delle minacce proferite e il Tribunale non avrebbe dovuto ignorare un punto così importante, poiché il ricorrente denunciava minacce, le quali costituivano di per se stesse una violazione del dovere di assistenza da parte dell'APN e imponevano a quest'ultima un obbligo di risarcimento.

35 A tale riguardo occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v. sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).

36 Dato che il ricorrente contesta la valutazione formulata dal Tribunale su certi elementi di prova sottoposti al suo esame, relativi agli interventi assertivamente compiuti nei riguardi del ricorrente dal signor F. e dal segretario generale della Corte dei conti, il suo terzo motivo è manifestamente irricevibile e dev'essere pertanto respinto.

37 Si deve pertanto esaminare il quarto motivo, con il quale il ricorrente allega che la valutazione da parte del Tribunale della decisione dell'APN di non ascoltare i due testimoni da lui citati a difesa integra gli estremi di una violazione del diritto comunitario poiché permette all'APN di scegliere i testimoni da escutere e di escludere senza giustificazione quelli citati dall'interessato. Essa consentirebbe all'APN di escludere arbitrariamente i testimoni non presenti all'incidente controverso e di deformare così gli elementi di prova o di eliminarne alcune parti, in funzione dei suoi scopi leciti o illeciti. Per di più, chi chiede l'assistenza dell'APN verrebbe privato di qualsiasi possibilità di dimostrare la veridicità delle sue allegazioni, e ciò in violazione patente e manifesta dei diritti della difesa.

38 Occorre a tale riguardo rilevare che, secondo gli accertamenti compiuti dal Tribunale, i due testimoni citati dal ricorrente non hanno assistito né in tutto né in parte all'incidente di cui trattasi, di modo che il Tribunale poteva giustamente concludere, come ha fatto nel punto 42, che la loro testimonianza non poteva fornire utili contributi all'accertamento dei fatti.

39 Con il quinto motivo, il ricorrente sostiene che la determinazione delle responsabilità nell'incidente controverso dev'essere fatta nell'ambito della procedura di domanda di assistenza e dev'essere limitata all'incidente al quale si riferisce la detta

domanda di assistenza, senza che possa estendersi ad accuse formulate dall'APN per fatti assai precedenti, privi di qualsiasi collegamento con l'oggetto della domanda di assistenza. Secondo il ricorrente, la valutazione del Tribunale esposta nel punto 51 della sentenza impugnata riguardo all'esame delle censure anteriori relative a una mancata accettazione di un lavoro da parte del ricorrente è in diretto contrasto con l'art. 24 dello Statuto, secondo il quale le Comunità devono assistere il dipendente. Anche ipotizzando che le accuse relative alla mancata accettazione di un lavoro rispondano al vero, esse non potrebbero in nessun caso giustificare le offese rivolte a chi abbia rifiutato di svolgere il detto lavoro.

40 A tale proposito basti constatare che il Tribunale ha potuto giustamente ritenere che l'incidente oggetto della domanda di assistenza non potesse essere giudicato isolatamente.

41 Infatti, le rispettive responsabilità delle persone in esso coinvolte dovevano essere valutate alla luce del loro comportamento precedente e seguente agli avvenimenti in discussione.

42 Questo motivo dev'essere pertanto respinto, in quanto manifestamente infondato.

43 Per quanto concerne il sesto motivo, il ricorrente allega che la valutazione del Tribunale secondo la quale egli non avrebbe accettato di svolgere un lavoro al momento dell'incidente controverso del 25 novembre 1993 dev'essere annullata per numerose ragioni.

44 In primo luogo, se ci fosse stata una mancata accettazione di un lavoro da parte del ricorrente, il suo superiore gerarchico avrebbe dovuto, in virtù del principio di legalità, ricorrere ai rimedi legittimi, in osservanza dei quali egli avrebbe dovuto riferire l'accaduto al capo del servizio della traduzione e non farsi giustizia da se stesso insultando il suo sottoposto. Secondo il ricorrente, il Tribunale pare ammettere, indirettamente ma con chiarezza, che la mancata accettazione di un lavoro

giustifichi l'offesa proferita e che, in tale ipotesi, l'APN possa omettere di adottare un qualsiasi provvedimento di protezione e di assistenza della persona offesa, senza perciò violare l'art. 24, primo comma, dello Statuto. Il Tribunale avrebbe così commesso un errore di diritto ignorando il principio di legalità.

45 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe abusato dei propri poteri e del suo diritto di sindacato giurisdizionale in quanto, nei punti 54, 55 e 56 della sentenza impugnata, avrebbe esaminato — senza aver previamente disposto provvedimenti istruttori al riguardo — la fondatezza della motivazione della decisione dell'APN 1° luglio 1994 secondo la quale l'incidente controverso sarebbe stato provocato dal rifiuto del ricorrente di lavorare. Quest'ultimo allega che, conformemente a una giurisprudenza consolidata, il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella dell'APN, ma deve semplicemente verificare se sussistano ipotesi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione di una regola di diritto, errore manifesto o sviamento di potere. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto esaminando i contenuti della motivazione della decisione della convenuta 1° luglio 1994.

46 In terzo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato i suoi diritti della difesa non adottando misure istruttorie a tale proposito e non dandogli la possibilità di dimostrare la veridicità delle sue allegazioni. Inoltre il Tribunale avrebbe deciso ultra petita. Dato che, nei punti 49 e seguenti della sentenza impugnata, esso avrebbe già giudicato legittimo il diniego dell'APN di adottare provvedimenti nei confronti del signor K., l'accertamento della mancata accettazione di un lavoro, di cui ai punti 54-56, sarebbe stato superfluo e non richiesto. Inoltre il ricorrente sostiene che, risolvendo d'autorità, nella sentenza impugnata, talune questioni di merito per le quali la sua valutazione non era necessaria e non era stata richiesta, il Tribunale avrebbe anche anticipato il giudizio da formulare nella citata causa T-326/94 e avrebbe così creato un rischio di conflitto tra due decisioni contrastanti sui medesimi fatti.

47 In quarto luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio di imparzialità, serenità ed obiettività del giudice. Nel punto 56 della sentenza impugnata esso avrebbe fatto riferimento alle incombenze domestiche del ricorrente, lavaggio e stiratura. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ignorato che egli aveva sostenuto che, a causa dell'assenza di sua moglie, la quale si trovava in Grecia, dove lavorava, egli aveva

il compito di vigilare sulle due figlie minori ed era pertanto tenuto ad occuparsi parimenti di incombenze domestiche. Anche se il Tribunale avesse competenza esclusiva in materia di valutazione delle circostanze di fatto, esso non potrebbe deformare o mutilare le allegazioni del ricorrente attaccandolo in modo così brutale. Inoltre, ritenendo illegittima la giustificazione addotta dal ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, vista la natura dell'obbligo alimentare legale del ricorrente nei confronti dei suoi figli.

48 In ultimo, il ricorrente sostiene che il punto 56 della sentenza impugnata, relativo all'affermazione del medesimo secondo la quale egli non aveva avuto nulla da fare nei giorni precedenti l'incidente controverso, deforma le sue asserzioni. Infatti, egli avrebbe detto in udienza di non aver avuto nulla da fare non perché egli non volesse lavorare, bensì perché aveva terminato il suo lavoro più rapidamente dei suoi colleghi. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha parimenti violato il divieto della reformatio in pejus, che deve operare in favore di chi chiede la tutela giurisdizionale e che costituisce un principio fondamentale del diritto processuale amministrativo sia comunitario sia nazionale. Il ricorrente ne deduce che occorre annullare i punti 54-57 della sentenza impugnata.

49 Anzitutto, per quanto concerne la valutazione del Tribunale relativa alla mancata accettazione di un lavoro, alle incombenze domestiche del ricorrente, nonché all'affermazione di quest'ultimo secondo la quale egli non aveva avuto nulla da fare nei giorni precedenti l'incidente controverso, basti rilevare che, per le ragioni esposti nel punto 26 della presente ordinanza, questa parte del sesto motivo è manifestamente irricevibile, poiché si tratta di un giudizio di fatto sottratto all'esame della Corte. Questa conclusione non può essere posta in discussione dalla circostanza che il ricorrente cerca di presentare una questione di fatto come una questione di diritto lamentando a tale proposito un'asserita violazione del principio di imparzialità del giudice.

50 Per quanto concerne poi la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe giudicato ultra petita, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, dal momento che uno dei motivi considerati dal Tribunale è sufficiente per giustificare il dispositivo della sua sentenza, i vizi di cui potrebbe essere inficiato un altro motivo risultante anch'esso dalla sentenza sono, in ogni caso, inifluenti su detto dispositivo, ed il mezzo che li invoca è inoperante e dev'essere respinto (v. sentenza 2 giugno 1994, causa C-326/91 P, De Compte/Parlamento, Racc. pag. I-2091, punto 123).

51 Infine, quanto alle allegazioni del ricorrente secondo le quali il Tribunale avrebbe abusato dei propri poteri e del suo diritto di sindacato giurisdizionale in quanto, nei punti 54, 55 e 56 della sentenza impugnata, avrebbe valutato la motivazione della decisione dell'APN 1° luglio 1994, occorre constatare che questa parte del motivo dev'essere respinta. Appare infatti chiaramente, per giurisprudenza costante, che, pur essendo vero che il Tribunale non può sostituirsi all'APN e controllare le valutazioni di quest'ultima, salvo constatare un errore manifesto di valutazione (v. sentenza 13 dicembre 1990, cause riunite T-160/89 e T-161/89, Kalavros/Corte di giustizia, Racc. pag. II-871), ciononostante esso può esaminare le circostanze che hanno condotto alla valutazione effettuata dall'APN (v. sentenza 15 dicembre 1966, causa 62/65, Serio/Commissione, Racc. pag. 757). Di conseguenza, questa parte del sesto motivo dev'essere respinta, in quanto manifestamente infondata, e il sesto motivo dev'essere integralmente respinto.

52 Per quanto concerne il settimo motivo il ricorrente ritiene che, in caso di accoglimento delle altre censure illustrate nell'atto d'impugnazione, occorrerebbe annullare parimenti i punti 59-61 della sentenza impugnata, per la parte in cui il Tribunale ha respinto la sua domanda di assegnazione di un risarcimento per il danno non patrimoniale da lui sofferto. Il Tribunale si sarebbe basato sul fatto che il comportamento dell'APN era legittimo e non integrava gli estremi di una violazione dell'art. 24, primo comma, dello Statuto e non avrebbe preso in considerazione le offese e le minacce del signor F. nonché del signor E., all'epoca segretario generale della Corte dei conti, e avrebbe (punto 43 della sentenza impugnata) sottovalutato la portata delle dette ingiurie e minacce.

53 Dato che i motivi del ricorrente miranti a dimostrare che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la convenuta non aveva violato il suo dovere di assistenza sono già stati respinti dalla presente ordinanza in quanto manifestamente irricevibili o infondati, ne discende che il motivo relativo all'esistenza o alla misura del danno non patrimoniale in conseguenza sofferto dev'essere parimenti respinto.

54 Infine, con l'ottavo motivo il ricorrente afferma che, siccome l'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede un'eccezione al principio dell'art. 88, secondo il quale, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, queste disposizioni devono essere

interpretate in senso restrittivo. Nel punto 74 della sentenza impugnata il Tribunale farebbe riferimento in termini generici e vaghi alle circostanze della causa, senza distinguere, come imposto dall'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le spese fossero superflue o defatigatorie. Inoltre, esso non fornirebbe prove sufficienti in merito alle circostanze di fatto sulle quali fonda il suo giudizio.

55 Il Tribunale avrebbe dovuto anzitutto accertare se egli avesse fatto sostenere alla convenuta spese superflue o defatigatorie, il che non sarebbe evidente in considerazione della scarsa chiarezza del punto 74 della sentenza impugnata. Ciò alimenterebbe dubbi offensivi nei confronti del ricorrente e, inoltre, nessuna circostanza concreta sarebbe richiamata a fondamento della «sanzione». Secondo il ricorrente, il riferimento alla «portata dell'incidente» e al «comportamento del ricorrente, mentre l'APN non era stata in grado di accertare con sicurezza i fatti e le responsabilità» è incomprensibile. Per quanto il Tribunale potesse giudicare questo incidente irrilevante, il ricorrente lo giudica importantissimo, poiché egli è stato offeso, minacciato e insultato. Quanto all'insinuazione del Tribunale secondo la quale il ricorrente non si sarebbe mai mostrato conciliante, quest'ultimo sostiene che l'autore delle offese non gli ha mai presentato le sue scuse sino ad oggi e che l'APN gli ha al tempo stesso chiesto di perdonare chi l'aveva offeso, e di rinunciare alla sua istanza, ancor prima che l'autore delle offese gli avesse presentato le sue scuse.

56 Nel merito occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte, l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi invocati in un ricorso vengano respinti, il motivo avente ad oggetto l'illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese va dichiarato irricevibile in applicazione del suddetto articolo (v. sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/ Commissione, Racc. pag. I-2611).

57 In osservanza dell'art. 119 del regolamento di procedura, occorre pertanto respingere integralmente il ricorso.

Sulle spese

58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A norma dell'art. 70 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle controversie tra esse e i loro dipendenti restano a carico delle prime. Tuttavia, ai sensi dell'art. 122 del medesimo regolamento, l'art. 70 è inapplicabile alle impugnazioni proposte dai dipendenti delle istituzioni. Poiché il signor Dimitriadis è rimasto soccombente, occorre pertanto condannarlo alle spese del presente giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 16 ottobre 1997

Il cancelliere — Il presidente della Seconda Sezione

R. Grass — R. Schintgen